



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Allegato B al DDG N. 315 del 01/04/2026 - Disposizione attuativa art.6 L.R n.1, 5 Gennaio 2026.

A) RIDUZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA IMPRESE

L'art.6, comma 1 prevede che *“la tassa automobilistica regionale di cui alla legge regionale 11 agosto 2015 n. 16 e successive modificazioni, dovuta dalle imprese per le autovetture e gli altri autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) di potenza non superiore a 110 KW immatricolati a decorrere dall'1 gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2028, è ridotta del 25 per cento per i primi tre anni dall'immatricolazione. La riduzione spetta alle imprese che, alla data della nuova immatricolazione, risultano già intestatarie di almeno dieci autovetture o altri autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) di potenza non superiore a 110 KW.”*

Le imprese devono autocertificare i requisiti previsti dalla norma agevolativa mediante presentazione dell'istanza Allegato A1- Istanza riconoscimento riduzione tassa automobilistica - di cui al presente decreto.

- La riduzione è applicabile ai pagamenti effettuati entro gli ordinari termini di pagamento
- In fase di prima applicazione, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2026 al 31 marzo 2026, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 30 aprile 2026
- I veicoli devono essere intestati a imprese siciliane; non è ammessa la riduzione nei casi in cui il soggetto passivo di imposta non sia coincidente con l'intestatario (sono esclusi gli utilizzatori)
- La riduzione è riconosciuta per i pagamenti effettuati a fronte di autovetture e autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) di potenza non superiore a 110 KW
- La riscossione agevolata sarà attiva limitatamente
 - al 2026 per i veicoli immatricolati nel 2026
 - al 2027 per i veicoli immatricolati nel 2026 e nel 2027
 - al 2028 per i veicoli immatricolati nel 2026, nel 2027 e nel 2028
 - al 2029 per i veicoli immatricolati nel 2027 e nel 2028
 - al 2030 per i veicoli immatricolati nel 2028
- Sono ammessi i veicoli immatricolati all'estero o in altra Regione dal 2026 al 2028, a decorrere dal periodo tributario di competenza della Regione Siciliana e per la durata residuale calcolata a decorrere dalla data di immatricolazione e fino al termine del triennio

La Regione effettuerà il controllo a campione sulla misura agevolativa.

B) VEICOLI ECOLOGICI

Ai sensi del comma 2 *“A decorrere dall'1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028 le autovetture, i veicoli e gli autoveicoli di nuova immatricolazione, con alimentazione elettrica, ibrida elettrica/termica di tipo plug-in LNG e BioLNG full hybrid e con alimentazione esclusiva a*

idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi cinque anni dall'immatricolazione.”

I veicoli beneficiari dell'esenzione devono avere i seguenti requisiti:

- immatricolati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028
- tutte le categorie di veicoli
- con alimentazione esclusiva elettrica;
- con alimentazione esclusiva a idrogeno
- l'esenzione ha durata quinquennale a decorrere dall'anno di immatricolazione
- sono ammessi i veicoli immatricolati all'estero o in altra Regione dal 2026 al 2028, a decorrere dal periodo tributario di competenza della Regione Siciliana e per la durata residuale calcolata a decorrere dalla data di immatricolazione e fino al termine del quinquennio.

L'esenzione è concessa senza presentazione di istanza sulla base delle caratteristiche tecniche del veicolo registrate in archivio tributario.

C) ESENZIONI ENTI ISCRITTI AL RUNTS – VEICOLI NUOVA IMMATRICOLAZIONE

Ai sensi del comma 2 “Sono altresì esentati tutti i veicoli di nuova immatricolazione degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale (APS) e della protezione civile iscritte regolarmente al RUNTS.”

I soggetti iscritti al RUNTS devono autocertificare i requisiti previsti dalla norma agevolativa mediante presentazione dell'istanza Allegato A2 -Istanza riconoscimento esenzione tassa automobilistica RUNTS - di cui al presente decreto.

Possono essere inserite esenzioni di soli veicoli immatricolati dal 2026 e di competenza della Regione Siciliana

D) PROROGA ESENZIONE L.R. 2/2023

Ai sensi del comma 4 della LR 1/2026 sono **prorogate per il triennio 2026-2028** le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni.

In recepimento di tale disposizione, i soggetti che hanno beneficiato della predetta esenzione devono presentare l'istanza Allegato A3 - Istanza proroga riconoscimento esenzione tassa automobilistica di cui al presente decreto.

Il riconoscimento dell'esenzione sarà effettuato fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza. La Regione e l'ACI collaboreranno al fine di monitorare mediante un apposito report da aggiornarsi ad ogni quadrimestre la fruizione della misura agevolativa

TERMINI, MODELLI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per poter beneficiare della riduzione / esenzione di cui all'art.6 della L.R.1/2026 i soggetti presentano l'istanza, secondo le modalità indicate, nelle seguenti date:

- Per il 2026, in sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2026
- Per gli anni successivi, entro le scadenze di pagamento della tassa automobilistica annuale

Per presentare l'istanza, i soggetti richiedenti devono:

1. compilare il modello di istanza dedicato alla misura agevolativa richiesta come specificato nel presente decreto;
2. presentare l'autocertificazione Allegato A1- Istanza riconoscimento riduzione tassa automobilistica presso i punti di riscossione
3. presentare l'autocertificazione Allegato A2 -Istanza riconoscimento esenzione tassa automobilistica RUNTS – e A3 - Istanza proroga riconoscimento esenzione tassa automobilistica all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Unità territoriale dell'ACI della propria provincia.

Unità territoriale di Agrigento: ufficioprovincialeagrigento@pec.aci.it

Unità territoriale di Caltanissetta: ufficioprovincialecaltanissetta@pec.aci.it

Unità territoriale di Catania: ufficioprovincialecatania@pec.aci.it

Unità territoriale di Enna: ufficioprovincialeenna@pec.aci.it

Unità territoriale di Messina: ufficioprovincialemessina@pec.aci.it

Unità territoriale di Palermo: ufficioprovincialepalermo@pec.aci.it

Unità territoriale di Ragusa: ufficioprovincialeragusa@pec.aci.it

Unità territoriale di Siracusa: ufficioprovincialesiracusa@pec.aci.it

Unità territoriale di Trapani: ufficioprovincialetrapani@pec.aci.it

I soggetti interessati possono trasmettere l'istanza anche attraverso una PEC non necessariamente a loro intestata

L'istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della ricevuta di consegna della PEC. Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate.

REPERIBILITÀ MODELLO

I modelli per la presentazione dell'istanza sono reperibili ai seguenti indirizzi:
<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/portale-tributi/tassa-auto>;

<https://aci.gov.it/approfondimento/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate/regione-sicilia>;

MONITORAGGIO E SANZIONI

Il riconoscimento della riduzione/esenzione è revocato dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito:

- a) qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 della L.R. 5 gennaio 2026 n.1;

- b) in caso di dichiarazioni mendaci rilasciate in sede di richiesta per il riconoscimento della riduzione/esenzione di cui all'articolo 6 della L.R. 5 gennaio 2026 n.1 fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste in ambito penale;
- c) negli altri casi previsti dalle norme vigenti.

Nei casi indicati ai punti precedenti si provvede a comunicare la revoca del beneficio della riduzione/esenzione e a recuperare l'omesso pagamento della tassa automobilistica maggiorata di interessi e sanzioni.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per la tassa automobilistica.

L'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti previsti dall'articolo 6 della L.R. 5 gennaio 2026 n.1.

I controlli sono effettuati dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito. La popolazione di riferimento per l'identificazione del campione da sottoporre ai controlli è costituito dalle istanze ammesse al beneficio. Il campione da estrarre rappresenterà non meno del 10% della popolazione di riferimento. Il campione, rappresentativo della predetta popolazione di riferimento, è individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di soggetti e di veicoli.